

N. 877/2010 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori
Magistrati

Dott. Daniela Bruni Presidente

Dott. Paola Di Francesco Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione d'appello notificato con piego
raccomandato spedito il 31.3.2010

da

DAL CERO GAETANO, c.f. DLGCTN56P29F461R, con l'avv. PINELLO GIORGIO, C.F. PNLGRG48H17L736I e l'avv. ZAMBONI MARIA RITA (ZMBMRT57H42A374N) VICOLO LIBERTA' 6 SAN BONIFACIO; SALGARO AMBROGIO (SLGMRG54E22L810Z) VICOLO LIBERTA' 6 SAN BONIFACIO; con domicilio eletto presso lo studio del primo, SAN POLO 3080/L VENEZIA, per mandato a margine dell'atto di citazione d'appello

appellante

contro

CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA a R.L., p.i. 00208750232, incorporante per fusione la **CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI MONTECCHIA DI CROSARA A R.L.**, c.f. 00230470239, con l'avv. BETTILO ROBERTA, C.F. BTTRRT70C54L736D e con l'avv. BRENDOLAN STEFANO (BRNSFN49R11L7810) CORSO PORTA NUOVA 11 37122 VERONA, con domicilio eletto presso lo studio della prima, VIA MESTRINA 64/B 30172 VENEZIA MESTRE, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta d'appello



appellata

in punto: Altri istituti di diritto societario – appello avverso la sentenza n. 564 del Tribunale di Verona

causa decisa dal Collegio il giorno 7/1/2016 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

Per l'appellante:

“In riforma dell'appellata sentenza, dichiarata la decadenza del resistente a proporre eccezioni per la tardiva costituzione, dichiarato il vizio di sentenza di extra-ultra petizione e carenza di motivazione laddove dichiara la sottomettabilità ad arbitri la impugnazione di bilanci, ogni eccezione di controparte rigettata per le ragioni d'appello di rito e merito, accertata e dichiarata la debenza per i titoli e ragioni causa dell'appellata e condannarsi la Cantina Sociale Cooperativa di Montecchia di Crosara a r.l. con sede in Montecchia di Crosara (Vr) via Alpone 53 in persona del legale rappresentante, ed ora, in relazione alla fusione per incorporazione, a titolo diretto o in solido con la prima, la Cantina Sociale Cooperativa di Soave – Società Agricola con sede in Soave (Vr) viale della Vittoria 100 in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore del sig. Gaetano Dal Cero della capital somma di € 23.955,75 maggiorata di iva (o quella maggiore o minore a risultare anche in relazione alla maggiorazione doc.) oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgv. n. 231/02 da ogni singola scadenza al saldo;

rifusione di spese, diritti, onorari, spese generali, cpa ed iva (se dovuta) del primo grado;



rifusione di spese, diritti, onorari, spese generali, cpa ed iva (se dovuta) del presente grado.

in via istruttoria ammettersi le istanze istruttorie contenute nella memoria del ricorrente datata 2.1.08 e conclusioni con i testi ivi indicati.

Opposizione all'ammissione delle prove di controparte per le ragioni già esposte negli atti del primo grado e nel presente”.

Per appellata:

“Previa conferma della sentenza impugnata, richiamate le deduzioni tutte in ordine all'incompetenza del giudice adito ed alla improponibilità della domanda, per i motivi sopra esposti rigettarsi l'appello di Dal Cero Gaetano contro la Cantina Sociale di Soave;

in via istruttoria:

Ove la Corte ritenesse di ammettere, nella contestazione della parte appellata,

le prove dedotte da controparte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria,

indicando a testi i sigg.: Abele Casagrande e Alberto Gasparoni di San Bonifacio, Giovanni Marcazzan di Montecchia di Crosara.

Si insiste, in via subordinata, per l'ammissione del capitolato di prova di cui alla memoria depositata in data 16/01/08 di parte appellata, dimessa in I° grado.

In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.

Ragioni della decisione



Con ricorso a norma dell'art. 19 del d.lgs.5/03 depositato il 18.7.2007, Gaetano Dal Cero adiva il Tribunale di Verona per sentire condannare la Cantina Sociale Montecchia di Crosara a r.l. al pagamento di € 23.955,75, quale differenza tra il preteso maggior valore del prodotto-uva da lui conferito negli anni dal 1997 al 2002 alla Cantina Sociale e quanto da quest'ultima effettivamente pagato.

Si costituiva la Cantina Sociale di Montecchia di Crosara eccependo l'improponibilità della domanda per incompetenza, atteso che la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto. Contestava, poi, la pretesa del ricorrente essendo insussistenti i presupposti per riclassificare il prodotto. Eccepiva, altresì, l'improponibilità della domanda per non avere il Dal Cero impugnato i bilanci nei quali avevano trovato collocazione le liquidazioni fatte ai soci per ogni singolo bilancio di esercizio.

Disposto il mutamento del rito, la causa era istruita solo documentalmente ed era decisa con sentenza n. 564 del 16 gennaio 2009, con la quale la domanda attorea era dichiarata improponibile e il Dal Cero era condannato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della convenuta. Osservava il primo giudice che: la costituzione della convenuta non era tardiva, poiché, stante la specialità del rito, i termini indicati per la costituzione, in assenza di riferimenti alla loro eventuale natura perentoria, dovevano essere ritenuti come soltanto ordinatori; la clausola compromissoria contenuta nello statuto del 2004, vigente all'epoca dell'instaurazione della causa, era valida e vincolante per tutti coloro che avessero assunto la qualità di socio successivamente all'acquisto della personalità giuridica da parte della



società, senza necessità di un'espressa approvazione scritta ex art. 1341 cc; l'art. 36 dello Statuto disponeva l'estensione della clausola compromissoria a tutte le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo nonché derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quelle che non potevano formare oggetto di compromesso ed era dunque operativa in relazione alle questioni in esame, in quanto, sebbene i singoli bilanci approvati non contenessero le singole posizioni dei singoli soci, tuttavia "riflettevano, sia pure in via sintetica, i corrispettivi dei singoli soci per il conferimento dell'uva ed, in via indiretta, i corrispondenti provvedimenti classificatori della cantina, sub specie dei descritti costi" e quindi la lite involgeva necessariamente il contenuto dei bilanci nonché le determinazioni formali della Cantina Sociale in materia di classificazione delle uve conferite da parte attrice.

Avverso tale sentenza interponeva rituale appello Dal Cero Gaetano, articolando le seguenti specifiche censure:

1-Il Tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di tardività della costituzione della resistente e la conseguente eccezione di decadenza, essendo il termine di costituzione per il convenuto di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 5/2003 perentorio. In ogni caso anche a definire il termine di costituzione come ordinatorio, comunque il suo mancato rispetto comporta la decadenza, se eccepita tempestivamente. Il termine ordinatorio deve essere rispettato e la parte può ovviarvi solo chiedendo, prima della scadenza, un'abbreviazione o una proroga, incappando, altrimenti, in una nullità;



2-Il Tribunale erroneamente ha tenuto in considerazione le eccezioni di incompetenza/improponibilità della domanda riguardanti la clausola compromissoria e l'avvenuta approvazione dei bilanci, in quanto da ritenersi come rinunciate in quanto non riproposte – ex art. 9 D.Lgs. citato -, nell'atto 25.2.2008 con il quale è stata chiesta la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;

3-Il Tribunale erroneamente ha accolto l'eccezione di improponibilità della domanda per essere la controversia devoluta al Collegio Arbitrale poiché:

a)la norma statutaria che preveda una tale clausola ha natura contrattuale; il soggetto che diviene socio di una cooperativa aderisce alla stessa e allo statuto vigente al momento dell'adesione e le modifiche ai patti statutari su aspetti derogabili (come quello inerente la clausola compromissoria) sono inefficaci nei suoi confronti se non abbia partecipato alla votazione o non vi abbia aderito. Inoltre trova applicazione l'art. 1341 cc.;

b)nelle società cooperative il socio diviene tale per adesione/iscrizione e con riferimento agli strumenti normativi in essere in detto momento e rimane vincolato alle clausole sottoscritte in origine, alle modifiche necessitate per il funzionamento, a quelle successive cui aderisca, ma non alle modifiche statutarie di natura contrattuale da lui non pattuite. Al momento dell'adesione del Dal Cero – per il quale dunque non era vincolante la modifica statutaria sul punto avvenuta nel 2004 - lo statuto prevedeva il Collegio Arbitrale, ma senza indicare l'oggetto e la natura dei rapporti da sottomettere alla decisione dello stesso e, quindi, si trattava di una libera scelta;



c) la clausola compromissoria contenuta nello Statuto del 2004 riguarda le questioni relative all'applicazione e all'interpretazione delle norme dello statuto e stabilire il tipo di uve conferito e il corrispettivo da pagare non vi rientra e non riguarda la gestione e il funzionamento della società, ma solo l'applicazione di norme tecniche e di amministrazione;

d) l'art. 808 quater cpc vale solo per le clausole convenute dopo l'entrata in vigore della norma (art. 27 D.Lgs. n. 40/06);

4-In ordine alla improponibilità della domanda per mancata impugnazione dei bilanci, questi ultimi sono formulati in maniera generica/generale poiché in relazione ai conferimenti/liquidazioni/pagamenti è indicata solo la voce riguardante l'intero complesso dei soci e non ogni singolo socio, di talché per ogni singolo socio era impossibile avere contezza della deliberazione che lo riguardava e proporre eventuale impugnazione dei bilanci sulla base di specifici motivi;

5-la sentenza impugnata, laddove afferma che ai sensi dell'art. 36 dello Statuto l'eventuale impugnativa delle delibere riguardanti pagamenti, classificazione dei conferimenti, bilancio e liquidazione debba essere assoggettata al Collegio Arbitrale:

a) è stata emessa *ultra petita* poiché la convenuta aveva eccepito la mancata impugnativa dei bilanci, ma non aveva collegato tale eccezione alla necessità di provvedervi in base alla clausola compromissoria;

b) lo statuo del 2004, all'art. 32 non dispone la assoggettabilità ad arbitri della impugnazione delle delibere assembleari o di cda e non può essere applicata la norma dello Statuo del 2004 in quanto la domanda del Dal Cero



si riferisce ad annualità precedenti a cui non possono essere applicati i termini ristretti di impugnativa successivamente introdotti;

c)le “controversie relative all’interpretazione ed applicazione delle disposizioni...derivanti da deliberazioni dell’assemblea e del cda” non possono essere quelle che recepiscono mera attività commerciale e tecnica;

d)la sentenza non spiega perché il bilancio doveva essere impugnato.

Si costituiva la Cantina Sociale Cooperativa di Soave Societa’ Agricola cooperativa, incorporante per fusione la Cantina Sociale Cooperativa di Montecchia di Crosara a r.l., la quale resisteva al gravame

La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all’udienza del 15.10.2015, con concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

* * * * *

1-L’appello va dichiarato inammissibile per essere stato proposto contro sentenza impugnabile esclusivamente con regolamento di competenza (l’eccezione è stata sollevata dall’appellata solo in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale, ma trattasi evidentemente di questione rilevabile d’ufficio: sullo specifico punto si veda Cass. n. 17908 del 13/08/2014, in motivazione).

Va premesso che nella specie il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2007, con ricorso ex art. 19 L. n. 5 del 2003 depositato in cancelleria del Tribunale di Verona il 18.7.2007.

Dunque trova applicazione il disposto dell’art. 819 ter cpc (in base al quale “La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza



in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43” cpc) in forza del disposto di cui all’art. 27, comma 4 del D.Lgs. n. 40/2006, secondo cui le disposizioni del capo II del titolo VIII del libro quarto del codice di rito (quindi anche la norma in esame) si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (2.3.2006).

Pertanto, avverso la sentenza di primo grado che ha ritenuto la domanda attorea improponibile in quanto rientrante la lite sottoposta al suo esame nell'alveo di operatività della clausola compromissoria contenuta nello Statuto della Cooperativa convenuta e che il Tribunale – come si ricava dalla motivazione – individua come arbitrato rituale (tale anche definito nella clausola compromissoria), andava proposto il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cpc.

Invero, “a seguito della riforma della disciplina dell'arbitrato di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 la questione della attribuzione della *potestas iudicandi* agli arbitri che insorge davanti al giudice ordinario configura una questione di competenza (*ex multis* Cass. sez. un. ord. n. 24153 del 2013), come d'altro canto rivela l'introduzione del rimedio del regolamento di competenza nell'art. 819-ter c.p.c., comma 1, secondo inciso” ed “È palese che tanto sia accaduto con riferimento ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. (si veda, *expressis verbis* Cass. ord. n. 3826 del 2013, nel solco di quanto aveva già sostanzialmente affermato Cass. sez. un. ord. n. 19047 del 2010), perché è con riguardo ad essi che, al lume del principio *tempus regit actum*, l'efficacia delle previsioni



di clausole arbitrali o di compromesso è tale da individuare una competenza arbitrale in deroga a quella del giudice ordinario, atteso che la legge regolatrice della competenza rileva al momento della proposizione della domanda giudiziale, giusta l'art. 5 c.p.c.” (Cass.n. 10506 del 21/05/2015, in motivazione; cfr. anche Cass. n. 17908 /2014 citata, in motivazione)

Né per affermare l'ammissibilità dell'appello potrebbe essere invocato il fatto che il Tribunale ha dichiarato improponibile la domanda, invece che dichiarare la competenza arbitrale.

Infatti, la sentenza con la quale il tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dell'art. 819-ter cod. proc. civ., dichiara improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. Ord. n. 17019 del 04/08/2011). Infatti “il Tribunale, pur formalmente affermando l'improponibilità della domanda davanti all'A.G.O. per l'esistenza della clausola compromissoria, ha nella sostanza declinato la "competenza", secondo l'ormai espressa qualificazione dell'art. 819-ter c.p.c., a favore degli arbitri e, dunque, ha reso una pronuncia che poteva essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza necessario” (Cass. ord. n. 17019/2011 citata, in motivazione).

Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa d'appello di cui in epigrafe, così provvede:

1-dichiara l'appello inammissibile;



2-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.315,00 per compensi, oltre 15% quale rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Venezia, 07/01/2016

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni

Dott.ssa Daniela Bruni

